



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

CLASSE: LM-77

REGOLAMENTO DIDATTICO

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino, il Corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari della classe LM-77. Il Corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in LM-77 di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Management e afferisce alla Scuola di Management ed Economia.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari, di seguito indicato con CCLM.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di Management si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Regolamenti. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.

5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Management e della Scuola di Economia ed Management, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono indicati nel RDA riportato in estratto nell'allegato al presente regolamento. (ALLEGATO 1)

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.

L'accesso al corso di laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari nell'A.A. 2018/2019 prevede il numero programmato, pertanto è necessario sostenere il Test di ammissione il giorno 3 settembre 2018 alle ore 15, secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale 2714 del 29/06/2018 e le modalità pubblicate sul sito del Corso di Studio nella Sezione "Iscriversi" alla voce "immatricolazioni e iscrizioni".

Art. 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo le



indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento Didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite nel RDD e all'art. 8 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. Gli iscritti al Corso di Laurea magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata (cinque anni) della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCLM della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 5

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale non si articola in curricula.
2. Il piano di studio, comprensivo dell'articolazione in curricula (che sono da dichiararsi obbligatoriamente nella Banca dati dell'Offerta Formativa) è descritto nell'allegato n. 2, che viene annualmente aggiornato.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata



dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di Management. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo

2. I corsi sono di norma di 40 ore per 5 crediti, 48 ore per 6 crediti, di 64 ore per 8 crediti, di 72 ore per 9 crediti e di 96 ore per 12 crediti, secondo una ripartizione del 32% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 68% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
3. Il Corso di Laurea Magistrale, oltre agli insegnamenti tradizionali, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal CCLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea Magistrale. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCLM di volta in volta. Le attività esterne non danno origine a valutazione in trentesimi, ma a valutazioni di idoneità.
4. In accordo con il RAD, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale sono tenuti a svolgere un tirocinio, che sia coerente con gli obiettivi didattici del Corso, del valore di 18 crediti (1 credito = 25 ore).
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea Magistrale con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CCLM, e approvate dal Dipartimento di riferimento, e deliberate dal competente organo accademico con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.
6. Il piano di studi del Corso di Finanza Aziendale e Mercati Finanziari prevede l'acquisizione di 9 CFU per attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo. E' possibile inserire ulteriori crediti liberi fino ad un massimo di 18 (9+9) che entreranno nel computo della media di laurea. La coerenza si intende implicitamente verificata per tutti gli insegnamenti erogati nei corsi di studio magistrali della Scuola di Management ed Economia.



La verifica della coerenza di tutti gli altri insegnamenti dell'Ateneo è subordinata al parere della Commissione pratiche studenti del corso di studio.

7. Saranno esclusi dalla possibilità di essere inseriti tra le attività a scelta dello studente gli insegnamenti i cui contenuti coincidano con quelli di attività ricomprese nei rispettivi piani di studio.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto deve prevedere sei appelli, così distribuiti nel corso dell'anno accademico:
 - 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l'insegnamento;
 - 2 appelli nell'altra sessione di esami (invernale o estiva);
 - 1 appello nella sessione autunnale.
6. Gli appelli sono ridotti a cinque nei due anni immediatamente successivo alla disattivazione di un insegnamento. Dal terzo anno successivo alla disattivazione, gli appelli sono ridotti a tre (1 nella sessione invernale, 1 nella sessione estiva, 1



nella sessione autunnale).

7. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento (ovvero dalla Scuola di riferimento), su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
8. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Monitoraggio e Riesame competente e i Docenti interessati.
9. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
10. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
11. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
12. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.
13. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
14. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame **tre volte** in un anno accademico, anche consecutive.



15. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
16. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
17. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
18. Il sostenimento dell'esame di un insegnamento integrato dovrà avvenire nel modo seguente:
 - Entrambi i moduli erogati nello stesso semestre (Primo o Secondo)

Lo studente dovrà superare l'esame di entrambi i moduli entro l'ultimo appello disponibile dell'a.a. di riferimento, pena la decadenza del voto dell'eventuale singolo modulo già superato.

 1. Per i moduli erogati nel primo semestre un massimo di 3 volte nei 6 appelli previsti per l'anno accademico della coorte di appartenenza (3 appelli mesi dicembre/febbraio – 2 appelli mesi giugno/luglio – 1 appello nel mese di settembre).
 2. Per i moduli erogati nel secondo semestre un massimo di 3 volte nei 6 appelli previsti per l'anno accademico della coorte di appartenenza. (3 appelli mesi maggio/luglio – 1 appello nel mese di settembre - 2 appelli nei mesi gennaio/febbraio).
 - Primo Modulo erogato nel primo semestre e Secondo modulo erogato nel secondo semestre
 1. sostenere l'esame del PRIMO modulo per un massimo di 3 volte nei 6 appelli previsti per l'anno accademico della coorte di appartenenza (3 appelli mesi dicembre/febbraio – 2 appelli mesi giugno/luglio – 1 appello nel mese di settembre).
 2. sostenere l'esame del SECONDO modulo per un massimo di 3 volte nei 6 appelli previsti per l'anno accademico della coorte di appartenenza. (3 appelli



mesi maggio/luglio -1 appello nel mese di settembre -2 appelli mesi gennaio/febbraio.

La verbalizzazione dell'esame di entrambi i moduli avverrà entro l'ultimo appello disponibile della sessione di esame dell'a.a. di riferimento del modulo erogato nel secondo semestre (Febbraio), pena la decadenza del voto dell'eventuale singolo modulo già superato. La valutazione finale sarà costituita dalla media ponderata delle valutazioni conseguite sui due moduli.

19. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale
20. Non è possibile effettuare esoneri o prove intermedie valutative con l'eccezione del periodo di sospensione delle lezioni. Restano possibili esercitazioni in aula purché senza valenza valutativa. Ogni modifica a tale divieto deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dai Consigli di corso di studio interessati.
21. I tirocini e tutte le attività svolte in strutture esterne all'Ateneo non danno luogo ad una valutazione in trentesimi, bensì ad un giudizio di idoneità.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste in una tesi scritta discussa davanti ad una Commissione.
2. La tesi scritta deve essere elaborata dallo studente in modo originale dal punto di vista scientifico e deve essere dotata di rilevanza dal punto di vista dell'oggetto prescelto. Il lavoro avviene sotto la guida di un relatore, su temi collegati alle discipline oggetto di studio della laurea magistrale. La disciplina della tesi di laurea deve essere individuata tra quelle di cui lo studente ha acquisito i CFU nella laurea magistrale. Il relatore può essere un docente ufficiale del corso di studio titolare dell'insegnamento della disciplina della tesi di laurea oppure un professore o ricercatore afferente alla Scuola di Management ed Economia ed appartenente al settore scientifico disciplinare della disciplina della tesi di laurea. Qualora si rendesse necessario il relatore può assegnare un correlatore individuato tra i professori o ricercatori afferenti alla Scuola o all'Ateneo (correlatore interno),



oppure una persona diversa da quelle elencate precedentemente (correlatore esterno)

La tesi di laurea viene discussa davanti ad una Commissione.

3. Le Commissioni per il conferimento del titolo sono formate da non meno di 7 e non più di 11 membri, compreso il Presidente, e sono nominate dal Direttore del Dipartimento di Management o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. Le Commissioni sono presiedute dal Direttore del Dipartimento di Management o Direttore della Scuola (ove presente), dal Vice Direttore del Dipartimento di Management con delega alla Didattica, dal Presidente del Corso di Studi (ove presente), dal professore ordinario più anziano in ruolo (ove presente), ovvero dal professore associato più anziano in ruolo. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali.

4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti. La media base può essere variata – in più o in meno – dalla commissione, avendo riguardo al contenuto dell'elaborato e al risultato della discussione. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione all'elaborato e al risultato è pari a 8/110.

È inoltre previsto un bonus di 3 punti per gli studenti che si laureano in corso, cioè che hanno preso iscrizione al corso di laurea per non più di due anni accademici.

Qualora la media dei voti del curriculum sia almeno pari a 102/110, può essere concessa all'unanimità la lode, e in aggiunta alla lode, sempre all'unanimità, la dignità di stampa.

Qualora la tesi sia meritevole, può essere concessa all'unanimità la menzione.

5. Per il conferimento di un punteggio aggiuntivo superiore a 6/110, della menzione o della dignità di stampa, occorre il giudizio di un correlatore interno che sia professore (o ricercatore) appartenente ad un SSD diverso da quello del relatore. Inoltre, la tesi può avere anche un secondo correlatore (esterno, non docente universitario), ammesso a partecipare alla discussione senza diritto di voto.
6. Nel caso in cui sia presente un correlatore interno, una copia della tesi deve essere consultabile dai commissari e pertanto messa a disposizione, a cura dello studente, presso il dipartimento a cui afferisce il relatore. (La copia della tesi messa a disposizione per i commissari, si può ritenere quella consegnata, anche telematicamente, al relatore).
7. Tale modalità di valutazione della prova finale si applica a partire dalla prima



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

sessione estiva utile per la coorte 2014/2015. Rimane in vigore il precedente regolamento per le coorti antecedenti.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.
2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a corsi singoli possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente al un corso di laurea magistrale.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria eccetto che per il Tirocinio.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. IL CCLM determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio carico didattico o piano di studio, ove richiesto, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione sia del Consiglio del CDS sia del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
4. Il piano di studio non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme



all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del Consiglio del corso di studio.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studio.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di Laurea Magistrale della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.
3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 9 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 9 crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe LM-77, il numero



dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo del 30%, salvo motivata delibera del CCLM.

6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea.

ARTICOLO 13

DOCENTI

I docenti del Corso di laurea ricomprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale, ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, sono individuati docenti di riferimento come da elenco riportato nella banca dati Ministeriale e nella scheda SUA

L'elenco verrà aggiornato annualmente, aumentando il numero dei docenti di riferimento secondo quanto definito dal decreto citato.

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. La Scuola di Management ed Economia, anche in collaborazione con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
 - a. orientamento universitario;
 - b. elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio *universitario*, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - c. orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.
3. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di Studio.
4. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente relatore della dissertazione finale.
5. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di Laurea fruiscono della struttura del Job Placement attivata presso la Scuola di Management ed Economia.
6. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative



promosse e realizzate da tali servizi.

7. Docenti

- Soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del DL n. 105/2003
- Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo

ARTICOLO 15

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il presidente del Corso di Studio è il responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Nel Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studio in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - confronto tra docenti e studenti;
 - autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
 - istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
 - di supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
 - di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di



competenza della Commissione.

4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).
5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 16

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
2. Il Presidente del Corso di Studio sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del Corso di Studio sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 17

Altre Commissioni e coordinatore CDS

Il Consiglio di Corso di Studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle Commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Attraverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

Il Presidente del Corso di Studi può nominare un coordinatore, con funzioni di supporto nelle attività da lui svolta.



ARTICOLO 18

Modifiche al Regolamento

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di corso di studi determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.

ALLEGATO 1

[RAD](#)

ALLEGATO 2

[PERCORSO FORMATIVO](#) A.A 2018/2019